

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 288 DEL 16/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE CON IL CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL - SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA BRANCA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 261/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;
- il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato da quanto previsto dalla DGRV n. 1765 del 28/08/2021 in tema di accordi contrattuali;
- con DGR n. 101 del 07/02/2022 la Regione Veneto ha assegnato alle Aziende ULSS le quote di budget per il triennio 2022-2024 per l'attività specialistica ambulatoriale privata accreditata, stabilendo in € 250.000,00 annui l'importo di budget spettante alla struttura accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl - sede di Bassano del Grappa - per la macroarea Medicina Fisica e Riabilitazione - branca 56 di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- con deliberazione n. 1189/2022 questa Azienda ha approvato un accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano Del Grappa - per l'erogazione di prestazioni specialistiche per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione, per l'anno 2022, relativamente alle quote di budget assegnate con la DGR 101/2022;
- con DGR n. 548 del 09/05/2023 la Regione Veneto ha comunicato il rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, per l'attività specialistica ambulatoriale privata accreditata, tra i quali la struttura accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl - sede di Bassano del Grappa - per la macroarea Medicina Fisica e Riabilitazione - branca 56 di Medicina Fisica e Riabilitazione;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 1044/2023 questa Azienda ha approvato un accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano Del Grappa - per l'erogazione di prestazioni specialistiche per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione, per l'anno 2023, relativamente alle quote di budget assegnate con la DGR 101/2022;
- con documentazione agli atti sono stati acquisite la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. (di insussistenza di cause giudiziarie tra il Centro Medico di Fisioterapia srl - sede di Bassano del Grappa - e la Regione del Veneto e/o l'Azienda ULSS 7 Pedemontana) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i. in merito all'assenza di incompatibilità in capo alla struttura accreditata, pervenuta con mail del 05/06/2023, agli atti;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di approvare l'accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano Del Grappa - per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca 56 di medicina fisica e riabilitazione, per l'anno 2024, alle condizioni e modalità di cui al testo e al relativo Allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, salvo eventuale rimodulazione delle prestazioni da acquisire nel periodo di vigenza dell'accordo in rapporto a necessità che dovessero nel frattempo emergere, fermo l'importo massimo di spesa per anno di € 250.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare l'accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano Del Grappa - per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca 56 di medicina fisica e riabilitazione, per l'anno 2024, alle condizioni e modalità di cui al testo e al relativo Allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, salvo eventuale rimodulazione delle prestazioni da acquisire nel periodo di vigenza dell'accordo in rapporto a necessità che dovessero nel frattempo emergere, fermo l'importo massimo di spesa per anno di € 250.000,00;
2. di imputare l'onere dell'accordo come di seguito indicato:
 - € 250.000,00 al conto BA0620000 "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati", programma di spesa 86, del BEP 2024;
3. di individuare quale esecutore dell'accordo il Direttore Medico dell'Ospedale di Bassano Del Grappa;
4. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dott. Luca Maffiotti, afferente alla Direzione Amministrativa di Ospedale;
5. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Accordo contrattuale	
	ex art. 17 L.R. 16.08.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D. Lgs. 30.12.1992, n. 502	
	tra l’Azienda ULSS n 7 Pedemontana e l’erogatore privato accreditato “Centro	
	Medico di Fisioterapia srl” per funzioni esercitate in regime ambulatoriale –	
	branca 56 Medicina fisica e riabilitazione	
	Premesso:	
	- con DGR n. 101 del 07/02/2022 la Regione Veneto ha assegnato alle Aziende	
	ULSS le quote di budget per il triennio 2022-2024 per l'attività specialistica	
	ambulatoriale privata accreditata, stabilendo in € 250.000,00 annui l'importo di	
	budget spettante alla struttura privata accreditata Centro Medico di Fisioterapia	
	srl, sede di Bassano del Grappa, per la macroarea Medicina Fisica e Riabilitazione	
	- branca 56 Medicina Fisica e Riabilitazione;	
	- che la società “Centro Medico di Fisioterapia srl”, Via Cereria 4 a Bassano del	
	Grappa è soggetto autorizzato all’esercizio di attività sanitaria di	
	AMBULATORIO POLISPECIALISTICO rispondente alla tipologia cod. B/5	
	Ambulatori specialistici, con nota agli atti del Comune di Bassano del Grappa del	
	3 aprile 2019;	
	- che la società “Centro Medico di Fisioterapia srl”, Via Cereria 4 a Bassano del	
	Grappa è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della DGRV n. 1201	
	18/08/2019 per l’erogazione in regime ambulatoriale per conto del SSR, delle	
	prestazioni di branca 56 Medicina Fisica e Riabilitazione, rinnovato con DGRV	
	n. 548 del 09/05/2023;	
	- con deliberazione n. 1189 del 24/06/2022 questa Azienda ha approvato un	
	accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano	
	Del Grappa - per l’erogazione di prestazioni specialistiche per la branca di	

	Medicina Fisica e Riabilitazione, per l'anno 2022, relativamente alle quote di	
	budget assegnate con la DGR 101/2022 sopra citata;	
	- con nota prot. n. 58448 del 29/06/2022 questa Azienda ha inviato alla Struttura le	
	'linnee di indirizzo per la gestione del paziente fisiatrico nell'Aulss n. 7	
	Pedemontana”;	
	- con DGR n. 548 del 09/05/2023 la Regione Veneto ha comunicato il rinnovo	
	dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni	
	sanitarie e socio-sanitarie, per l'attività specialistica ambulatoriale privata	
	accreditata, tra i quali la struttura accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl -	
	sede di Bassano del Grappa - per la macroarea Medicina Fisica e Riabilitazione -	
	branca 56 di Medicina Fisica e Riabilitazione;	
	- con deliberazione n. 1044 del 23/06/2023 questa Azienda ha approvato un	
	accordo contrattuale con il Centro Medico di Fisioterapia Srl - sede di Bassano	
	Del Grappa - per l'erogazione di prestazioni specialistiche per la branca di	
	Medicina Fisica e Riabilitazione, per l'anno 2023, relativamente alle quote di	
	budget assegnate con la DGR 101/2022;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore	
	Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi	
	accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs.	
	30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;	
	- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGRV	
	101/2022, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che	
	operino per conto e con oneri a carico del SSN, soggetti da considerare sinergici	
	con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria	
	nazionale e regionale;	

	- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da	
	trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell’Azienda ULSS;	
	- il presente accordo è stato approvato dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con	
	delibera n. _____ del _____.	
	Tutto ciò premesso:	
	tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “azienda”), con sede e domicilio	
	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,	
	e	
	la società “Centro Medico di Fisioterapia srl” (di seguito “erogatore”), con sede legale	
	in Via E. Scrovegni 2/a a Padova e sede operativa in Via Cereria 4 a Bassano del	
	Grappa, codice fiscale e partita IVA 00985280288, nella persona della dott.ssa	
	Rosalia Ravagnin, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, la quale dichiara,	
	consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:	
	- di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi	
	sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,	
	decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con	
	la pubblica amministrazione;	
	ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1 Tipologia e volume delle prestazioni	
	Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti	
	in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte	
	dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito delle	
	funzioni accreditate, definite dall’azienda, come da Allegato 1 al presente accordo.	

	L'erogatore si impegna ad effettuare una adeguata programmazione dell'offerta	
	sanitaria, distribuendola in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco	
	dell'intero anno e per la durata del presente accordo, fatte salve le esigenze dettagliate	
	dall'azienda.	
	Articolo 2 Obblighi dell'erogatore	
	L'erogatore si impegna a:	
	- garantire l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni	
	aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- concorrere con l'Azienda alla realizzazione dell'appropriatezza prescrittiva ed	
	erogativa;	
	- attenersi nell'ambito del budget assegnato al rispetto degli importi destinati ai	
	macro-gruppi di prestazioni di cui all'Allegato 1, salvo eventuale rimodulazione	
	delle prestazioni da acquisire nel periodo di vigenza dell'accordo in rapporto a	
	necessità che dovessero nel frattempo emergere, fermo l'importo massimo di	
	spesa annuo di € 250.000. Il budget è da considerarsi comprensivo del ticket (le	
	quote di compartecipazione alla spesa introitate devono intendersi come mero	
	acconto di pagamento che va recuperato nella prima fatturazione utile). Le	
	prestazioni erogate in supero al budget, come sopra determinato, non saranno	
	remunerate.	
	- concorrere con l'Azienda ULSS al mantenimento dei tempi di attesa entro i	
	parametri fissati dalla Regione in tutte le classi di priorità previste, partecipando	
	anche alla predisposizione e alla verifica di correttezza dei flussi relativi ai tempi	
	di attesa;	
	- rispettare, conseguentemente, come in origine introdotto dalla DGR 320/2013 in	
	materia di liste di attesa, all'atto della prenotazione, la classe di priorità indicata	

	nelle prescrizioni, garantendone l'erogazione entro i tempi previsti; non saranno	
	remunerate le prestazioni relative alle suddette prescrizioni "prioritarizzate" prese	
	in carico direttamente dalla struttura accreditata le quali, da verifica fatta a	
	consuntivo, risulteranno erogate in tempi superiori alla classe di priorità indicata.	
	Fanno eccezione i casi in cui l'utente non ha accettato la "prima data disponibile"	
	e i casi di ricollocazione di prenotazioni per il recupero delle prestazioni non	
	erogate (liste fluttuanti);	
	- garantire l'erogazione delle prestazioni e a comunicare con congruo anticipo	
	eventuali sospensioni di attività oggetto del presente accordo; il preavviso deve	
	essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel	
	rispetto delle classi di priorità;	
	- rispettare l'obbligo previsto dalla L.R. 23/2012 - art. 15 - di rendere pubblico	
	quanto percepito dal SSR. Per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio	
	sito internet, dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del	
	finanziamento; per le persone fisiche affissione nella sede di adeguato prospetto;	
	- osservare le regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente	
	accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile e, in	
	particolare, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della	
	Legge 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i.;	
	- osservare, in particolare, la disciplina nazionale e delle regole attuative disposte	
	dalla Regione del Veneto in materia di:	
	▪ tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come	
	eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;	
	▪ verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	

	▪ incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni	
	oggetto del presente accordo;	
	▪ rispetto del protocollo di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia	
	autorizzato l'utilizzo del ricettario del SSR;	
	▪ compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	▪ gestione unicamente attraverso il CUP dell'ULSS delle agende	
	dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo,	
	purché l'ULSS garantisca l'interscambio in tempo reale delle	
	prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con	
	inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico	
	di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione	
	(compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali,	
	nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle	
	regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità	
	assistenziale. L'Azienda effettuerà controlli incrociati tra agende CUP e	
	i flussi SPS delle prestazioni erogate.	
	▪ mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di	
	autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;	
	▪ tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono	
	derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso	
	la stipula di idoneo contratto assicurativo per responsabilità civile;	
	▪ sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta	
	documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della	
	Regione e del Ministero.	

	L'erogatore privato ha l'obbligo di integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta, e di provvedere all'adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale, secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto SIO.	
	Articolo 3 Obblighi dell'azienda	
	L'azienda:	
	- monitora, tramite il CUP Manager, con riferimento a ciascuna struttura, la pianificazione delle agende, al fine di garantire il mantenimento del 100% delle stesse a CUP;	
	- monitora, tramite il CUP Manager, il rispetto dei tempi di attesa e la media dei giorni oltre soglia;	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nel limite di budget massimo assegnato dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa. In caso di esaurimento del budget assegnato, al fine di non contabilizzare e fatturare attività in supero, la struttura non emetterà né prenderà in carico ulteriori prescrizioni effettuate su "ricetta rossa" e/o dematerializzata, e di conseguenza non incasserà il ticket;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento della prestazione stessa e secondo le disposizioni	

	di cui alla citata DGRV 101/2022. Il pagamento delle fatture non pregiudica il	
	recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non	
	dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina	
	nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo	
	ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto	
	adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore;	
	- nomina l'erogatore responsabile esterno del trattamento dei dati personali	
	secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.	
	Articolo 4 - Durata dell'accordo	
	Il presente accordo ha durata dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	
	La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la	
	ridefinizione del contenuto dell'Allegato 1 e del relativo budget assegnato alla	
	struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica.	
	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il	
	medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90	
	giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la	
	rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.	
	Articolo 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo e decadenza	
	L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,	
	accreditamento e vigilanza sociosanitaria.	
	Comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa sono considerati	
	inadempienza contrattuale di cui si terrà conto in sede di stipula dei successivi accordi	
	contrattuali.	

	Il presente accordo contrattuale è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 94 del D. Lgs 06/09/2011 n°159, in quanto stipulato in pendenza	
	del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto	
	(informative antimafia).	
	Articolo 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e	
	regionali.	
	Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale	
	in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei	
	termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.	
	Articolo 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale	
	Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere	
	inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.	
	Articolo 8 Registrazione	
	Il presente accordo contrattuale è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.	
	642 del 26 ottobre 1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del	
	D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico dell'erogatore,	
	mentre le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.	
	Art. 9 Controversie	
	Per eventuali controversie inerenti al presente accordo è competente in via esclusiva	
	il Tribunale di Vicenza.	
	Art. 10 Norma di rinvio	
	Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle	
	norme del codice civile e alla normativa di settore.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per	per

[illegible]

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL

ALLEGATO 1 - BUDGET 2024 DGRV 101/2022

Branca specialistica	Definizione	PRESTAZIONI		Volume ECONOMICO annuale		
		Tipologia prestazioni	Codice	Tariffa Euro	BUDGET DGRV 101/2022	BUDGET 2024 *Suddivisione con valori economici indicativi
56	Medicina Fisica e Riabilitazione	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE / VISITA DI CONTROLLO		Da NTR vigente	250.000,00 €	30.135,00 €
		TERAPIE CON FISIOTERAPISTA "ATTIVO" TEST (prestazioni della branca 56 come da NTR escluse quelle del punto seguente)		Da NTR vigente		219.865,00 €
		PRESTAZIONI CON L'AUSILIO DI ATTREZZATURE (prestazioni della branca 56 come da NTR vigente come da codici indicati)	93.35.2	Da NTR vigente		
			95.35.3			
			93.35.5			
			93.39.4			
			93.39.5			
			93.39.6			
			93.39.7			
			93.39.8			
			93.39.9			
			93.40.3			
			93.40.4			
			99.99.2			
			99.99.3			
TOTALE BUDGET ANNO 2024					250.000,00 €	